

**REGOLAMENTO SUL CONFLITTO DI
INTERESSI
DELLA FONDAZIONE CRT**

Testo deliberato dal Consiglio di Indirizzo nell'adunanza del 10 marzo 2025

REGOLAMENTO SUL CONFLITTO DI INTERESSI DELLA FONDAZIONE CRT

CAPO I - Principi Generali

Art.1 – Finalità del Regolamento

Art.2 - Destinatari

Art.3 - Definizione di conflitto di interessi

Art.4 - Accesso ai documenti

CAPO II - Gestione dei conflitti di interessi dei componenti degli Organi

Art.5 - Comunicazione del conflitto di interessi

Art.6 - Questionario annuale

CAPO III - Gestione dei conflitti di interessi dei soggetti terzi

Art.7 Comunicazione del conflitto di interessi dei soggetti terzi che collaborano con la Fondazione

CAPO IV - Accertamento della sussistenza dei conflitti di interessi non dichiarati dai componenti degli Organi

Art.8 - Procedimento per l'accertamento della sussistenza del conflitto non dichiarato e relativa decadenza

Art.9 - Conseguenze dell'accertamento del conflitto

CAPO V - Conflitto di interessi permanente

Art.10 – Procedimento per l'accertamento del conflitto di interessi permanente

CAPO VI - Disposizioni Finali

Art. 11 – Entrata in vigore

CAPO I

Principi Generali

Art.1

Finalità del Regolamento

Il Regolamento sul conflitto di interessi della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha la finalità di disciplinare le modalità di individuazione e gestione delle situazioni in cui si configuri, anche solo potenzialmente, un interesse in capo ai componenti degli Organi o a soggetti terzi di cui la stessa si avvale che a vario titolo esercitano funzioni decisionali, di controllo, di gestione o istruttorie nell'ambito dei processi di quest'ultima.

Il Regolamento si applica a tutti i processi della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.6 dello Statuto e dall'articolo 9 del Codice Etico.

Oltre alla disciplina contenuta nel presente Regolamento la Fondazione introduce presidi e regole volte a prevenire il possibile sorgere di conflitti di interesse nella Procedura per la Gestione delle Consulenze e nel Regolamento per le nomine nelle partecipate e negli enti terzi.

Art.2

Destinatari

Destinatari del presente Regolamento sono i componenti degli Organi, i professionisti e ogni altro soggetto di cui la Fondazione si avvale (di seguito "**Destinatari**") che a vario titolo esercitano funzioni decisionali, di controllo, di gestione, istruttorie o di consulenza nell'ambito dei processi della Fondazione.

Art.3

Definizione di conflitto di interessi

3.1 Fermo il disposto dell'articolo 8.6 dello Statuto, si ha conflitto di interessi quando un Destinatario è titolare, di diritto o di fatto, di una situazione o di una aspettativa che possa compromettere l'imparzialità richiesta nell'esercizio di un potere decisionale e/o istruttorio e/o gestorio e/o di una attività di consulenza.

3.2 Sussiste, altresì, conflitto di interessi ogni qual volta si concentrino su un componente la funzione di controllato e controllore.

3.3 La situazione di conflitto può essere anche solo potenziale quando, per le obiettive circostanze venutesi a determinare, sia possibile prevedere secondo un criterio di probabilità che l'azione della Fondazione sia messa a rischio d'essere indirizzata a favorire l'interesse personale, anche indirettamente, dei Destinatari o di terzi collegati ai Destinatari.

3.4 Sussiste un interesse indiretto in conflitto quando la situazione che determina il conflitto di interesse sia riferibile a coniuge o convivente, parenti ed affini entro il secondo grado dei Destinatari o da altri soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, con cui il Destinatario (o il coniuge, convivente o i parenti o affini entro il secondo grado) abbia rapporti, patrimoniali o non patrimoniali, tali da creare un interesse anche solo potenzialmente confliggente con gli interessi della Fondazione.

Art.4

Accesso ai documenti

4.1 Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dalla Fondazione nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto solo ai soggetti direttamente interessati di cui al precedente art. 2.

4.2 I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare alla Fondazione una apposita richiesta in forma scritta indirizzata al Presidente, che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

4.3 La Fondazione, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza e segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma precedente, dà comunicazione motivata agli interessati.

4.4 Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il Segretario Generale provvede entro trenta giorni.

CAPO II

Gestione dei conflitti di interessi dei componenti degli Organi

Art.5

Comunicazione del conflitto di interessi

5.1 I membri degli organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 8.6 dello Statuto e secondo la definizione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza. Per quanto riguarda il Segretario Generale, la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

5.2 Al fine di dare massima attuazione al presente Regolamento, il membro dell'organo è tenuto a valutare la sussistenza dell'obbligo di comunicazione secondo il principio di precauzione, preferendo sempre la comunicazione anche quando sia solo astrattamente ipotizzabile il conflitto, alla luce del criterio per cui spetta all'organo di appartenenza valutarne la sussistenza.

5.3 Qualora sussista un dubbio in merito alla condizione di conflitto di interessi, il membro può chiedere supporto al Responsabile della Funzione Affari Legali, il quale, sulla base delle informazioni rese dal componente, effettua le proprie valutazioni e fornisce un immediato riscontro in merito alla qualificazione e alla rilevanza dell'interesse stesso.

5.4 In seguito alla comunicazione di cui all'art. 5.1, l'organo competente potrà richiedere al membro informazioni ulteriori e sottoporre specifici quesiti al fine di apprezzare la sussistenza delle ipotesi di conflitto. Il membro è tenuto a fornire risposte veritiere e sufficientemente circostanziate, nel rispetto dei principi di riservatezza e della concorrenza.

5.5 L'organo di appartenenza valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, dando le conseguenti indicazioni al proprio componente o al Segretario, prima dell'assunzione della deliberazione o decisione e, comunque, con tempistiche tali da consentire l'adozione della decisione nei tempi richiesti dalle esigenze di corretta e tempestiva amministrazione della Fondazione.

5.6 Nel caso di conflitto di interesse che riguardi il Presidente o, se del caso, un consigliere titolare di deleghe, questi dovranno astenersi dall'esercitare la delega, rimettendo la decisione all'organo collegiale di appartenenza. Nel caso in cui il conflitto riguardi il Segretario Generale, la decisione sarà rimessa al Consiglio di Amministrazione. Nel caso di decisioni collegiali, il membro interessato dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti, così come previsto all'art. 8.6, punto 2 dello Statuto.

5.7 In caso di violazione del dovere di comunicazione del conflitto di interessi l'Organo di appartenenza darà avvio al procedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento. In caso di violazione dell'obbligo di astensione, l'Organo di appartenenza può dichiarare, in relazione alla gravità del conflitto, il componente decaduto, secondo le modalità previste dall'articolo 9 dello Statuto. Nel caso del Segretario Generale la decisione è rimessa al Consiglio di Amministrazione. È in ogni caso fatto salvo il diritto della Fondazione di agire per il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla omessa dichiarazione o dalla violazione dell'obbligo di astensione.

Art.6

Dichiarazione annuale

6.1 Al fine di assicurare il costante monitoraggio delle situazioni di conflitto di cui al Regolamento ed allo Statuto, il Segretario Generale trasmette, con cadenza annuale, a ciascun componente degli Organi della Fondazione una dichiarazione, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, riguardante le principali situazioni o ipotesi di conflitto di interesse.

6.2 Il componente è tenuto a consegnare il questionario debitamente compilato nel termine di trenta giorni dal ricevimento. La mancata o ritardata consegna costituisce un grave inadempimento ai doveri della carica che abilita l'organo competente ad avviare il procedimento di decadenza.

CAPO III

Gestione dei conflitti di interessi dei soggetti terzi

Art.7

Comunicazione del conflitto di interessi dei soggetti terzi che collaborano con la Fondazione

7.1 Ogni soggetto terzo che collabori con la Fondazione per lo svolgimento di attività istruttorie o gestorie, contestualmente al conferimento dell'incarico, è tenuto a dichiarare, in relazione all'incarico ricevuto, l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, secondo la definizione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, e a comunicare tempestivamente alla Fondazione l'eventuale insorgenza successiva.

7.2 La violazione del dovere di comunicazione comporta l'immediata revoca dell'incarico ed è in ogni caso fatto salvo il diritto della Fondazione di agire per il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla omessa dichiarazione o dalla violazione dell'obbligo di astensione.

7.3 I contratti e gli incarichi con soggetti terzi devono prevedere clausole contrattuali che consentano alla Fondazione l'esercizio dei diritti previsti nei precedenti articoli 7.1 e 7.2.

CAPO IV

Accertamento della sussistenza dei conflitti di interessi non dichiarati dai componenti degli Organi

Art.8

Procedimento per l'accertamento della sussistenza del conflitto non dichiarato e relativa decadenza

8.1 Nell'ipotesi in cui l'organo competente venga a conoscenza, non mediante preventiva comunicazione diretta da parte dell'interessato, della sussistenza di un'ipotesi di conflitto, relativo ad una decisione o deliberazione già assunta, procede a formalizzare la contestazione all'interessato entro dieci giorni dalla conseguita informazione. Prima della formale apertura mediante contestazione del procedimento per l'accertamento della sussistenza della causa di conflitto, l'organo competente può chiedere al componente interessato, o acquisire direttamente, ulteriori elementi di valutazione.

8.2 L'organo competente valuta la sussistenza di conflitto di interessi anche *ex post* a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle seguenti ipotesi:

- relazioni "professionali future": qualora dovesse emergere che durante il periodo di servizio i Destinatari si siano precostituiti situazioni lavorative vantaggiose per ottenere incarichi professionali per loro attraenti;
- relazioni "extra-istituzionali future" con enti beneficiari di contributi o fornitori: qualora dovesse emergere che durante il periodo di servizio i Destinatari si siano precostituiti situazioni vantaggiose per ottenere in futuro incarichi d'ufficio o extra-istituzionali.

8.3 La contestazione deve contenere la precisa indicazione dei fatti alla base del conflitto, dei profili giuridici in rilievo e delle fonti attraverso cui la conoscenza della causa ipotizzata è stata acquisita, se non fornita direttamente dal componente. La contestazione deve altresì assegnare un termine di dieci giorni entro il quale il componente può prendere visione degli atti sui quali essa si fonda, nonché un termine ulteriore di quindici giorni dall'accesso accordato per presentare memorie e documenti a sua difesa.

8.4 Decorso il termine di cui al precedente comma, è fissata in non oltre trenta giorni l'adunanza dell'organo competente, per l'audizione del componente, nella quale deve essere consentito al medesimo di difendersi personalmente o con l'ausilio di un avvocato o di un professionista esperto della materia di cui si controverte. Esaurita la discussione, il componente soggetto al procedimento di accertamento del conflitto si allontana per consentire la decisione in sede riservata.

8.5 Il Presidente dell'organo competente è tenuto a valutare analiticamente le giustificazioni fornite ed a sottoporre a voto una o più deliberazioni motivate.

8.6 La votazione si svolge secondo le modalità previste dallo Statuto e la decadenza viene dichiarata con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

8.7 Se si rende necessario acquisire ai fini della decisione ulteriori elementi istruttori, l'Organo competente lo dispone e rinvia la decisione di non oltre trenta giorni entro i quali deve essere assunta la deliberazione definitiva.

Art.9

Conseguenze dell'accertamento del conflitto

9.1 Nell'ipotesi in cui sia accertata la sussistenza della causa di conflitto e sia conseguentemente dichiarata la decadenza del componente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare, eventualmente anche attraverso l'ausilio di esperti, se l'operato del componente abbia concretamente danneggiato gli interessi della Fondazione. In caso di esito positivo dell'accertamento, dovranno essere intraprese le azioni necessarie a reintegrare il patrimonio della Fondazione.

CAPO V

Conflitto di interessi permanente

Art. 10

Procedimento per l'accertamento del conflitto di interessi permanente

10.1 In tutti i casi in cui un organo della Fondazione abbia notizia della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi valuta se tale conflitto abbia natura occasionale e sia limitato a solo alcune delibere o decisioni dell'organo oppure se tale conflitto assuma natura permanente, incidendo sulla complessiva imparzialità del ruolo e della funzione del componente o, comunque, se impatti su un numero molto significativo e ripetitivo di delibere o decisioni dell'organo.

10.2 Nel caso in cui l'organo della Fondazione ritenga che il conflitto di interessi abbia natura permanente, provvede all'immediata dichiarazione di decadenza del componente.

CAPO VI

Disposizioni Finali

Art. 11

Entrata in vigore

11.1 Il presente regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 20 agosto 2024 non è retroattivo e diventa efficace contestualmente all'approvazione delle modifiche statutarie.